



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 535/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EUROSPORT EDITORIALE
S.R.L. PER L'OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA
ALL'AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS
(CONTESTAZIONE N. 38/15/SBC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", e, in particolare, l'art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*" e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l'art. 13;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante "*Nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità*", che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2015*”, e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante “*Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e il relativo Allegato A, come da ultimo modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e il relativo allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 38/15/SBC, del 28 maggio 2015, notificato in data 28 maggio 2015, con cui il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha accertato e contestato alla Eurosport Editoriale S.r.l., C.F. 05052281002, con sede legale in via Nomentana, 251, Roma, di non aver trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1 aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La società Eurosport Editoriale S.r.l., C.F. 05052281002, con sede legale in via Nomentana, 251, Roma, iscritta al Registro pubblico degli operatori di comunicazione al n. 4185, come editore, e attiva nei settori di competenza dell’Autorità, non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2015. Pertanto, il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha avviato, con atto di contestazione n. 38/15/SBC, del 28 maggio 2015, un procedimento sanzionatorio a carico della predetta società.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha esercitato alcuna delle sue facoltà partecipative e difensive; non ha, infatti, prodotto memorie giustificative, né ha richiesto di essere sentita in audizione, né ha fornito adeguata documentazione a confutazione della condotta contestata.

3. Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 567/14/CONS, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, non ha avuto alcun riscontro e, pertanto, ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, in quanto la società Eurosport Editoriale S.r.l. non ha trasmesso il modello telematico "Contributo SCM – Anno 2015", dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi del comma 1 del succitato art. 4, entro il termine del 1 aprile 2015;

CONSIDERATO che l'entità della sanzione varia, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 249/1997, da lire 1.000.000,00 (unmilione/00), equivalente a euro 516,46 (cinquecentosedici/46), a lire 200.000.000/00 (duecentomilioni/00), equivalenti a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38);

CONSIDERATI i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, interpretati alla luce delle menzionate "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", e in particolare:

- con riferimento alla gravità della violazione, la stessa è da ritenersi di ridotta rilevanza tenuto conto che, nel caso di specie, la violazione riguarda una disposizione che impone obblighi di carattere essenzialmente formale;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, l'analisi del conto economico relativo al bilancio dell'esercizio 2013 depositato dalla società presso la Camera di Commercio, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) pari a euro 1.453.355,00 (unmilionequattrocentocinquantatremilatrecentocinquantacinque/00);
- con riferimento alla personalità dell'agente, si ritiene che la predetta società, anche se le sue dimensioni sono contenute, abbia un'organizzazione aziendale che le permetta di adempiere agli obblighi contributivi di legge;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la predetta società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ha provveduto ad inviare la dichiarazione dovuta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'Autorità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS evidenziando che nessun importo è dovuto dalla medesima società in relazione al contributo 2015;

RITENUTO congruo, pertanto, determinare l'importo della sanzione nella misura di euro 1.028,92 (milleventotto/92), pari a due volte il minimo della sanzione edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Eurosport Editoriale S.r.l., C.F. 05052281002, con sede legale in via Nomentana, 251, Roma, ha violato l'articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la mancata trasmissione della dichiarazione dovuta all'Autorità entro il termine del 1 aprile 2015;

ORDINA

alla società Eurosport Editoriale S.r.l., C.F. 05052281002, con sede legale in via Nomentana, 251, Roma, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.028,92 (milleventotto/92), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 567/14/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi indicati;

DIFFIDA

la citata società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla società Eurosport Editoriale S.r.l., di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, la somma di euro 1.028,92 (milleventotto/92) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della delibera n. 535/15/CONS*", con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato", utilizzando il bollettino c/c n. 871012



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ovvero, in alternativa, il conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, avente codice IBAN IT5400100003245348010237900.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 535/15/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci